

“Distretto Rurale di Sant’Isidoro-Mario Fadda”

REGOLAMENTO

Titolo I: Contribuzione

Determinazione della Contribuzione Ordinaria

Le quote associative vengono determinate annualmente dall’Assemblea, in sede di approvazione del rendiconto economico e finanziario, secondo la procedura di seguito descritta.

Le quote di partecipazione in prima applicazione sono diversificate tra Soci Fondatori – Partecipanti – Sostenitori.

Contributo dei Soci Fondatori che il primo anno dovranno sostenere i Costi di Costituzione della Fondazione è così suddiviso: 2.000 Euro per i soggetti istituzionali (comuni, unioni dei comuni, comunità montane, etc.), 500 Euro per le associazioni di categoria/sindacati, 100 Euro per tutte le altre categorie.

Contributo dei Soci Partecipanti - dalla prima approvazione del rendiconto economico e finanziario la quota di contributo, ovvero con lo svolgimento di una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali è stabilita in 100 Euro annui.

Contributo dei Soci Sostenitori - dalla prima approvazione del rendiconto economico e finanziario la quota di contributo, ovvero con lo svolgimento di una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali è stabilita in 1.000 Euro annui.

Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo trasmette la proposta all’Assemblea per l’approvazione.

Entro il 30 aprile l’Assemblea deve approvare la determinazione della contribuzione ordinaria e ogni Socio dovrà regolarizzare la sua posizione entro e non oltre il 30 giugno.

Deroghe alla Contribuzione

Su proposta del Consiglio Direttivo l’Assemblea dei Soci può esonerare totalmente o parzialmente il Socio che ne faccia motivata richiesta dal versamento del contributo annuale, annullando o riducendo per tale Socio la quota contributiva.

Su proposta del Consiglio Direttivo l’Assemblea può sospendere totalmente o parzialmente, sino ad un termine deliberato, l’obbligo di contribuzione del Socio che ne faccia motivata richiesta. La richiesta deve essere inoltrata al Presidente del Consiglio Direttivo entro il 31 marzo di ciascun anno e deve contenere le gravi ed oggettive motivazioni che la giustificano.

Obblighi Contributivi

Laddove il pagamento delle quote contributive dovute non fosse effettuato entro i termini previsti si procederà, previo sollecito e messa in mora, all’esclusione del Socio con recupero forzato delle quote dovute.

Decorsi tre mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento della quota contributiva (ad oggi fissata per il 30 giugno di ogni anno), il Consiglio Direttivo invierà, tramite PEC, un sollecito di pagamento al Socio inadempiente. Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre trenta giorni dalla data di invio del sollecito.

Il Consiglio Direttivo, valutata l'eventuale persistenza dello stato di insolvenza del Socio, provvede a definire le azioni di recupero delle quote associative e l'estromissione definitiva del Socio moroso dalla Fondazione. Laddove il Socio insolvente rivestisse cariche presso gli organi esecutivi e/o dirigenziali della Fondazione, verrà valutata la decadenza dall'incarico.

Nel caso in cui il Socio dovesse formalmente motivare il mancato pagamento delle quote contributive per problematiche di natura finanziaria o di altra natura (che saranno valutate caso per caso), si condividerà con l'associato una proposta di rientro dello scaduto e/o il saldo e stralcio del debito. Tali proposte di accordo verranno valutate dal Consiglio Direttivo

Inadempimento degli Obblighi Contributivi

L'inadempimento agli obblighi contributivi, accertato dal Consiglio Direttivo, viene notificato al Socio a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC. Il Socio ha tempo trenta giorni dal ricevimento della raccomandata a.r. o PEC per regolarizzare la posizione contributiva.

Trascorso inutilmente tale termine, senza ulteriori comunicazioni, il Socio è sospeso automaticamente dai diritti di rappresentanza interna ed esterna, così come definiti nello Statuto.

Titolo II: Funzionamento degli Organi

Elezione del primo Consiglio Direttivo

In sede di prima elezione del Consiglio Direttivo, il comitato promotore del "Distretto Rurale di Sant'Isidoro-Mario Fadda" costituito dai comuni di Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Maracalagonis, da Coldiretti Sardegna, dalla Associazione Federazione Interprovinciale Coldiretti Cagliari, dalla Associazione Enti Locali per le attività di spettacolo e dalla Associazione per la gestione dei mercati di Campagna Amica, nomina una commissione elettorale di 3 membri che rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

È fatto divieto ai membri della Commissione di candidarsi all'elezione del Consiglio Direttivo.

La Commissione nomina un Presidente ed un segretario che durante lo svolgimento dell'Assemblea verifica la lista o le liste di concorrenti alla nomina del Consiglio Direttivo. La Commissione provvede a valutare le liste proposte in base ai requisiti previsti dal presente Regolamento.

Può votare solo chi è in regola con la quota associativa annuale.

Nella nomina del Consiglio Direttivo, si segue il criterio della votazione sulla base di una o più liste di candidati complete di tutti i membri da eleggere.

Il numero dei consiglieri da eleggere è pari a 7 in rappresentanza delle seguenti categorie che partecipano alla costituzione del distretto:

- 3 rappresentanti di soggetti istituzionali
- 1 rappresentante delle associazioni di categoria/sindacati
- 3 rappresentanti del settore primario che assicurano la rappresentatività alle filiere produttive distrettuali

Ogni socio può candidarsi in una sola lista. Le modalità di votazione saranno decise dalla commissione elettorale. Non sono ammessi voti su singoli candidati. In caso di parità di voti sono da considerarsi eletti i candidati appartenenti alla prima lista presentata.

Verbalizzazione delle Attività degli Organi della Associazione

Deve essere redatto apposito verbale, a cura del verbalizzante nominato dal Presidente che verifica le votazioni, conservato a cura del Presidente presso la sede della Associazione, delle adunanze dell'Assemblea, e del Consiglio Direttivo.

Deve essere redatto apposito verbale, conservato a cura dell'Organo di Revisione incaricato del controllo periodico dei conti.

Il Collegio dei Probiviri redige i verbali delle procedure di evasione delle questioni sottoposte alla sua competenza; detti verbali sono conservati presso la sede della Associazione a cura del Direttore.

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea deve riunirsi:

- a) una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale e bilancio previsionale, entro il 30 aprile di ciascun anno, salva la possibilità del maggior termine di 180 giorni dal termine dell'esercizio.
- b) ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, Organo di Controllo, o almeno un terzo dei componenti l'Assemblea.

In caso il Presidente non ottemperi, vi provvederà il Vice Presidente.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, di norma per lettera raccomandata, PEC, fax o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto, al domicilio indicato dal Socio all'atto della domanda di ammissione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, in prima e seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'ordine del giorno dell'Assemblea deve essere integrato dal Presidente qualora gli pervenga almeno 5 giorni prima della data dell'Assemblea una proposta motivata sottoscritta da almeno un quinto degli aventi diritto di partecipare all'Assemblea stessa.

Art. 9 Assemblea ordinaria

- a) approva il rendiconto economico e finanziario, il bilancio previsionale e la relazione sulle attività svolte;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo

- c) nomina l'Organo di Controllo (l'Organo di revisione);
- d) approva il Piano di Distretto e gli eventuali aggiornamenti;
- e) stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività previsti nello statuto;
- f) determina l'ammontare delle quote di adesione, su proposta del Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto, salva la possibilità del maggior termine di 180 giorni dal termine dell'esercizio, quando lo richiedano particolari esigenze.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è costituita con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza degli intervenuti.

Art. 10 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto;
- b) in merito allo scioglimento della Fondazione e della devoluzione del patrimonio;
- c) sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri;
- d) su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei soci, ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

Art. 11 Organo di Controllo (Organo di Revisione)

L'organo di revisione può essere un Revisore Unico oppure un Collegio di Revisori. Viene nominato dall'Assemblea di partecipazione, scelto tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori contabili.

L'Organo di Revisore ha funzioni di controllo amministrativo, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche relative al suo ruolo. Dura in carica cinque anni con possibilità di rielezione.

I membri dell'Organo di Controllo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Essi possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di

controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Art. 14 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, su proposta del direttivo, fra i Soci ed elegge al suo interno il proprio Presidente.

Esso procede all'accertamento delle presenze, della regolarità e validità dei procedimenti di delega, nonché dell'esistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto di voto.

La validità del conferimento di delega dovrà risultare da lettera, e-mail o telefax a firma del delegante. Essa dovrà riportare il nome del delegato, da scegliersi nell'ambito della stessa Fondazione.

Il conferimento di delega ha efficacia per la sola Assemblea per la quale è stato rilasciato.

Il collegio dei Probiviri, al termine dei propri lavori, redige un verbale che viene consegnato al Presidente della Fondazione.

Avrà in allegato l'elenco nominativo dei soci della fondazione con l'indicazione delle presenze fisiche e delle presenze per delega.

Art. 15 Tavolo di Consultazione

Il Tavolo di Consultazione è istituito quale strumento di consultazione obbligatorio fondamentale ai fini della partecipazione degli attori del territorio.

Il Tavolo di Consultazione è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo sia tra i membri della Fondazione sia tra eventuali portatori di interesse o esperti esterni non soci.

Il Tavolo di Consultazione svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma generale ed annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere.

I membri del Tavolo di Consultazione durano in carica quanto il Consiglio Direttivo. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Tavolo di Consultazione si riunisce su convocazione del Presidente del Distretto, che lo presiede, ovvero in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da un membro nominato dal Tavolo stesso.

Art. 15 Commissione Votazioni

In caso di voto a scrutinio segreto, su proposta del Presidente della Fondazione, l'Assemblea nomina la Commissione Votazioni, costituita da almeno tre componenti.

La Commissione elegge al proprio interno il Presidente, a maggioranza dei suoi componenti.

Ultimate le votazioni, essa procede allo scrutinio dei voti, quindi la Commissione Votazioni redige il verbale di scrutinio, che viene consegnato al Presidente della Fondazione che ne dà lettura.